



# Consiglio di Stato

## Ufficio Studi, massimario e formazione

*Parere dell'Ufficio Studi della Giustizia Amministrativa richiesto dal Segretario Generale della Giustizia Amministrativa su varie questioni inerenti il domicilio digitale*

### §1 - *Premessa*

Con atto prot. n.748 del 14 febbraio 2018 il Segretario Generale della Giustizia Amministrativa ha richiesto a questo Ufficio Studi di esprimere un parere circa le recenti novità normative in tema di domicilio digitale, invitandolo a dare risposta a diversi quesiti, ad alcuni dei quali non sono estranei profili di carattere tecnico inerenti la funzionalità del Processo Amministrativo Telematico (PAT).

Nel formulare la richiesta di parere, il Segretario Generale ha evidenziato che, a decorrere dal 1 gennaio 2018, il comma 1 dell'articolo 25 c.p.a. (domicilio *ex lege* presso la Segreteria dell'Ufficio giudiziario nel caso di omessa elezione di domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione distaccata dove pende il ricorso, o in Roma, per i giudizi davanti al Consiglio di Stato) non trova più applicazione per i ricorsi soggetti alla disciplina del processo amministrativo telematico, cosicché ha prospettato l'esistenza di una questione ermeneutica incentrata sulla seguente alternativa: se, per tali ricorsi, in forza del comma 1 bis dell'art. 25 citato trovi ora applicazione esclusivamente il domicilio digitale, di cui all'art. 16 *sexies* d.l. n. 179/2012, analogamente a quanto statuito di recente dalla Corte di Cassazione in relazione al Processo Civile Telematico (P.C.T.), o se, invece, accanto al domicilio digitale, abbia ancora rilievo nel processo amministrativo telematico - e in quali termini - l'elezione del domicilio fisico.

A questo fine, il Segretario Generale ha articolato i seguenti specifici quesiti:

“...a) se può ritenersi che il domicilio eletto, indipendentemente dall'ubicazione fisica dello studio dell'avvocato, sia l'indirizzo PEC;

- b) se deve comunque ritenersi ammissibile l'elezione di un domicilio fisico e, in caso affermativo, *quid juris* in caso elezione di domicilio in luogo diverso dalla città ove ha sede l'Ufficio giudiziario adito;
- c) se nel modulo deposito ricorso è opportuno prevedere come domicilio eletto la PEC RegIndE;
- d) se alle segreterie, in caso di elezione di domicilio fisico presso lo studio ubicato in città diversa dalla sede dell'ufficio giudiziario, si debba dare indicazione di inviare comunicazione di cortesia nella quale si sPECifica che il domicilio è la PEC;
- e) se occorre modificare il data base di Siga sPECificando appositamente il domicilio PEC;
- f) come deve essere indicato il domicilio nei modelli dei provvedimenti della Scrivania del Magistrato”.

Con successiva nota prot. n.824 del 20/02/2016 ha posto all'attenzione dell'Ufficio Studi i seguenti ulteriori quesiti formulati nelle Osservazioni predisposte dall'UNAA (Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti) per il Tavolo Tecnico sul PAT del 20 febbraio 2018:

[g] “...escludendo la domiciliazione *ex lege*, viene meno anche l'obbligo di domiciliazione fisica della parte rimanendo sufficiente una domiciliazione digitale?

[h] se permane obbligo di domiciliazione fisica, è obbligatorio che si trovi nel comune ove ha sede ufficio giudiziario? In tal caso quale norma contiene ora tale previsione? L'applicazione dell'art. 82 del R.D. 37/1934 è quantomeno dubbia;

[i] nel caso in cui nell'atto non venga espresso un domicilio fisico quali sono le conseguenze ora?

[l] se tutti i ricorsi soggetti a PAT (e, dunque, dopo 1° gennaio 2018, tutti i ricorsi anche quelli instaurati prima del 1° gennaio 2017) ricadono nella disciplina di cui all'attuale art. 25 c.p.a. cosa succede per quei ricorsi in cui una parte aveva eletto domicilio presso la Segreteria o vi era stata domiciliazione *ex lege* presso Segreteria?

Altre questioni ancora, connesse alle precedenti, sono prospettate nell'Allegato 1 delle anzidette Osservazioni, denominato “Riflessioni sulla domiciliazione nel giudizio amministrativo ai sensi dell'art.25 c.p.a.” redatto congiuntamente dalla UNAA e dalla SOLOM (Società Lombarda Avvocati Amministrativisti).

## § 2 – Ricognizione normativa

Il profilo problematico comune ai vari quesiti posti dal Segretario Generale è l'individuazione della latitudine dell'ambito applicativo, nel processo amministrativo e, segnatamente, nel modello processuale regolato dalla normativa PAT, del domicilio digitale, così definito in via generale dall'art. 1, comma 1, lett. n-ter, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale): *“un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito "Regolamento eIDAS", valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale”*.

In **ambito processuale**, il domicilio digitale può venire in rilievo sia in relazione alle parti in causa, qualora queste non siano o non siano ancora costituite in giudizio a mezzo di procuratore, sia in relazione ai difensori delle parti e, in quest'ultimo caso, esso viene ad identificarsi con l'indirizzo PEC indicato (come si vedrà innanzi, neppure necessariamente, secondo l'ultimo orientamento della Corte di Cassazione) dal professionista nei propri atti difensivi e corrispondente all'indirizzo segnalato dal medesimo al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, il quale ha, a sua volta, l'obbligo di inserirlo nel registro INI-PEC (previsto dall'art. 6-bis del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'Amministrazione Digitale e gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico) e nell'elenco ReGIndE (previsto dal d.m. n. 44/2011, recante alcune regole tecniche del P.C.T. e gestito dal Ministero della Giustizia).

Come segnalato dal Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, la questione appena prospettata è divenuta di stringente attualità a seguito dell'entrata in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 2018, del nuovo testo dell'art. 25, comma 1-ter, del c.p.a. e, pertanto, essa attiene specificamente al **domicilio elettivo delle parti costituite in giudizio** e non involge i profili problematici connessi al domicilio digitale delle parti non costituite, in particolare delle Pubbliche Amministrazioni, in larga parte ascrivibili alla incompletezza dei registri pubblici o al cattivo funzionamento degli indirizzi PEC.

Si riporta, per comodità espositiva, l'art. 25 c.p.a., nel testo in vigore dal 1° gennaio 2018:

*art. 25. Domicilio:*

*1. Fermo quanto previsto, con riferimento alle comunicazioni di segreteria, dall'articolo 136, comma 1:*

a) nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, la parte, se non elegge domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata;

b) nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la parte, se non elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio di Stato.

1-bis. Al processo amministrativo telematico si applica, in quanto compatibile, l'articolo 16-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

(comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, lettera a), legge n. 197 del 2016, dal 1° gennaio 2017)

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il comma 1 non si applica per i ricorsi soggetti alla disciplina del processo amministrativo telematico.

(comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, lettera a), legge n. 197 del 2016)

A sua volta l'art. 16-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, rubricato "Domicilio digitale" (articolo introdotto all'art. 52, comma 1, legge n. 114 del 2014), prevede:

*"1. Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia".*

In sostanza, l'art. 25 c.p.a., nel testo attualmente vigente, da un lato (comma 1-ter), ha escluso l'applicazione, ai "ricorsi soggetti alla disciplina del processo amministrativo telematico" dell'intero primo comma dell'art. 25 (il quale prevedeva, rispettivamente, alle lettere a) e b) la domiciliatura *ex lege* presso la segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale o della sezione distaccata oppure del Consiglio di Stato (e del Consiglio di Giustizia della Regione Siciliana, con gli adattamenti del caso) in caso di omessa elezione di domicilio fisico nel comune sede del Tribunale o, per i giudizi dinanzi al Consiglio di Stato, a Roma) e, dall'altro (comma 1-bis), ha disposto l'applicazione al "processo amministrativo telematico", **in quanto compatibile**, dell'art. 16 *sexies* d.l. n.179/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come introdotto dall'art. 52 del d.l. 25 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Per come formulata, la disposizione di cui comma 1-bis art. 25 c.p.a. depone nel senso che il citato art. 16 *sexies* d.l. 179/2012 si applica, con il limite della verifica di compatibilità, sia ai giudizi instaurati, in primo grado, dopo l'entrata in vigore del PAT (1° gennaio 2017), cioè ai ricorsi "nativi PAT" sia a quelli, di primo o di secondo grado, pendenti alla data del 1° gennaio 2018 e anch'essi ormai assoggettati al PAT dalla medesima data del 1° gennaio 2018, che potremmo definire "nativi analogici successivamente assoggettati alla disciplina PAT".

Va segnalato, anche, che sono rimaste formalmente in vigore e non risultano espressamente novellate altre disposizioni del codice del processo amministrativo, pure aventi rilievo in tema di elezione di domicilio e, quindi, per quel che qui interessa, di domicilio digitale, quali, ad esempio, l'art. **93 c.p.a.** (che, al primo comma, prevede: "1. *L'impugnazione deve essere notificata nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dalla parte nell'atto di notificazione della sentenza o, in difetto, presso il difensore o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio e risultante dalla sentenza*"); gli artt. 42 e 43 c.p.a. (che, nel regolare le modalità di notificazione delle impugnative proposte in pendenza di giudizio, rinviano all'art. 170 c.p.c.) e l'art. 136 c.p.a., norma relativa alle le comunicazioni di segreteria, ma che impone ai difensori l'onere di comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata a suo tempo indicato.

Da ultimo, va, altresì, considerato che la notificazione per via telematica degli atti processuali rimane per i difensori, comunque, pur sempre *facoltativa*, secondo l'espressa previsione dell'art. 14 d.p.c.m. 16 febbraio 2016 n. 40, confermativa di quanto disposto, a livello di fonte primaria, dalla l. 21 gennaio 1994 n. 53, circostanza che probabilmente, di per sé sola, condurrebbe ad escludere che il domicilio fisico abbia perso del tutto rilevanza nel nuovo assetto processuale, in relazione alle notificazioni da eseguirsi ad istanza di parte e, particolarmente, con riguardo alla fase introduttiva del giudizio sia di primo che di secondo grado.

### § 3 – Le recenti pronunce della Corte di Cassazione

Tenuto conto del quadro normativo appena delineato e, in particolare, della portata precettiva del citato art. 16-*sexies*, richiamato dal comma 1-*ter* dell'art. 25 c.p.a. il nodo interpretativo da sciogliere è, dunque, quello di stabilire, se anche nel processo amministrativo in regime PAT, sia possibile giungere ai medesimi approdi ermeneutici indicati nelle ultime pronunce della **Corte di Cassazione** con riguardo al P.C.T. (cfr., in

particolare, Cass. civ., sez. VI, 14 dicembre 2017, n. 30139, ord., che richiama Cass. n. 17048/2017), laddove la Corte ha affermato che, dall'entrata in vigore (19 agosto 2014) dell'art. 16 *sexies* d.l. n.179/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come introdotto dall'art. 52 del d.l. 25 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, “*non è più possibile procedere - ai sensi dell'art. 82 r.d. n. 37/1934 - alle comunicazioni o alle notificazioni presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario ha ommesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede quest'ultimo*”, salvo che, “**oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario**”.

Questo perché l'art. 16-*sexies* citato impone “*nell'ambito della giurisdizione civile (e fatto salvo quanto disposto dall'art. 366 cod. proc. civ., per il giudizio di cassazione),...alle parti la notificazione dei propri atti presso l'indirizzo PEC risultante dagli elenchi INI PEC di cui all'art. 6-bis del d.lgs. n. 82 del 2005 (codice dell'amministrazione digitale) ovvero presso il ReGIndE, di cui al d.m. n. 44 del 2011, gestito dal Ministero della giustizia, escludendo che tale notificazione possa avvenire presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, salvo nei casi di impossibilità a procedersi a mezzo PEC, per causa da addebitarsi al destinatario della notificazione*” e che “*in tal senso, la prescrizione dell'art. 16-**sexies** prescinde dalla stessa indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ad opera del difensore, trovando applicazione direttamente in forza dell'indicazione normativa degli elenchi/registri da cui è dato attingere l'indirizzo PEC del difensore, stante l'obbligo in capo ad esso di comunicarlo al proprio ordine e dell'ordine di inserirlo sia nel registro INI PEC, che nel ReGIndE, cosicché “la norma in esame non solo depotenzia la portata dell'elezione di domicilio fisico, la cui eventuale inefficacia (ad es., per mutamento di indirizzo non comunicato) non consentirà, pertanto, la notificazione dell'atto in cancelleria, ma pur sempre e necessariamente alla PEC del difensore domiciliatario (salvo l'impossibilità per causa al medesimo imputabile), ma, al contempo, svuota di efficacia prescrittiva anche l'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, posto che, stante l'obbligo di notificazione tramite PEC presso gli elenchi/registri normativamente indicati, potrà avere un rilievo unicamente in caso, per l'appunto, di mancata notificazione via PEC per causa imputabile al destinatario della stessa, quale localizzazione dell'ufficio giudiziario presso il quale operare la notificazione in cancelleria*”.

Va rammentato che, secondo il citato articolo 82, “I procuratori, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso.

*In mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria”.*

In definitiva, la Corte di Cassazione ha affermato **la irrilevanza dell’omessa indicazione del domicilio digitale** (nonché deve ritenersi, conseguentemente, anche dell’erronea indicazione del domicilio digitale), potendo questo essere agevolmente rinvenuto mediante la consultazione dei pubblici registri e ha conservato all’art. 82 r.d. n. 37/1934 un ambito applicativo del tutto **residuale**, circoscrivendone l’operatività al caso in cui, per ragioni imputabili al destinatario - il quale abbia però anche omesso di eleggere il domicilio fisico nel comune ove ha sede l’ufficio giudiziario presso il quale pende la lite - non sia utilizzabile la PEC costituente *ex lege* il domicilio eletto del difensore. Solo in questo caso le notificazioni dovranno eseguirsi, ai sensi del citato art. 82, mediante deposito presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite.

Non va sottaciuto, tuttavia, che le pronunce della Corte di Cassazione sono intervenute nell’ambito di un sistema processuale - il P.C.T. - che si caratterizza anche per la gestione interna (ad opera del Ministero della giustizia) di uno dei pubblici registri (il RegIndE), nei quali sono elencate (e via via aggiornate) le PEC dei professionisti che operano in quel sistema, circostanza che ne assicura verosimilmente la piena accessibilità da parte dei vari soggetti che interagiscono nella vicenda processuale.

#### § 4 - Conclusioni

Venendo, quindi, a rassegnare le conclusioni sul tema proposto all’attenzione dell’Ufficio Studi da parte del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, può osservarsi che:

- in via generale, nessun dubbio sussiste in ordine alla *ratio* che ispira le ultime novità normative e l’attuale tenore dell’art. 25 c.p.a.: essa è chiaramente quella di designare il domicilio digitale come il domicilio eletto *ex lege* in ambito processuale, perché funzionale alla piena efficienza del processo telematico e alle esigenze a questo connesse (accelerazione dei tempi della giustizia, standardizzazione delle procedure, risparmio di spesa,...). Tuttavia questa designazione, anche in ambito processualcivilistico, è stata ritenuta di carattere non esclusivo ma

preferenziale, riservandosi – nelle richiamate ultime pronunce della Corte di Cassazione - una residua area di operatività al domicilio fisico, per il caso di inefficienza della PEC del destinatario (per causa a questo imputabile), con applicazione della *regula juris* dell'art. 82 r.d. n. 37/1934, il che presuppone, naturalmente, la perdurante rilevanza giuridica dell'elezione di domicilio fisico in aggiunta al domicilio digitale (anche nel caso, almeno nel PCT, in cui questo non sia stato indicato dal professionista);

- nel processo amministrativo, in considerazione della *ratio legis* appena indicata e della mancata abrogazione o novella di alcune norme regolanti questo rito, va ipotizzata un'interpretazione adeguatrice delle disposizioni, nelle quali si faccia riferimento o si dia per presupposta l'elezione di domicilio in senso esclusivamente fisico: è il caso dell'art. 93 c.p.a., il cui contenuto applicativo dovrebbe ritenersi “svuotato” nel nuovo assetto regolativo del domicilio eletto, posto che esso disciplina una situazione che, a partire dal 1° gennaio 2018, per effetto dell'art. 25, comma 1-ter c.p.a., non dovrebbe più esistere (domicilio eletto o indicato in sentenza al quale far riferimento per la notificazione dell'impugnazione), salvo il caso in cui, per analogia con l'art. 16 *sexies* richiamato dall'art. 25, comma 1 *bis* c.p.a., sia impossibile effettuare la notifica via PEC, per causa imputabile al destinatario;

- su un piano di maggiore dettaglio, nel caso da ultimo richiamato (**notificazione dell'impugnazione della sentenza di primo grado**), in relazione alle **parti costituite nel giudizio di primo grado**, si potrebbe ipotizzare il seguente assetto regolativo:

1. la notificazione dell'impugnazione, ad istanza della parte soccombente in primo grado, va effettuata al domicilio digitale della parte vittoriosa indicato all'atto della notificazione della sentenza o, in mancanza, indicato al momento della costituzione in primo grado (e auspicabilmente aggiornato e tenuto in efficienza) e riportato in sentenza;
2. in mancanza di espressa indicazione del domicilio digitale all'atto della notificazione della sentenza o di indicazione, sarà onere della parte appellante provvedere alla sua estrazione dai pubblici registri;
3. in caso di inefficienza della pec, per causa imputabile al destinatario, la notifica dell'impugnazione andrà effettuata presso il domicilio fisico indicato in aggiunta a quello digitale, all'atto della notificazione della sentenza o indicato, sempre in aggiunta al domicilio digitale, nel giudizio di primo grado;



-nei confronti delle **parti non costituite in primo grado**, in mancanza, perciò, di un domicilio elettivo *ex lege*, la notificazione può essere effettuata sia al domicilio digitale che al domicilio fisico;

-analogamente, con riguardo al **giudizio di primo grado**:

1. in ragione del perdurante regime di facoltatività della notificazione via PEC la notificazione del ricorso introduttivo, in mancanza di un domicilio elettivo *ex lege* potrà essere eseguita sia al domicilio digitale, rappresentato dall'indirizzo PEC indicato nei pubblici registri, sia al domicilio fisico;
2. in pendenza di giudizio, le notificazioni alle parti costituite dovranno essere eseguite al domicilio digitale indicato dalla parte o, in mancanza, rinvenibile nei pubblici registri (trattandosi del domicilio elettivo *ex lege*);
3. in caso di inefficienza della PEC, per causa imputabile al destinatario, può ipotizzarsi un'applicazione anche al processo amministrativo della norma di chiusura del sistema rappresentata dall'art.82 r.d. 37/1934, nei termini indicati dalla Corte di Cassazione, nel senso che si potrà procedere al deposito degli atti da notificare presso la segreteria del giudice innanzi al quale pende la lite, solo se non via sia stata elezione di domicilio fisico (all'atto della costituzione e in aggiunta al domicilio digitale) nel Comune ove ha sede detto ufficio (e ciò in attuazione del principio di prossimità tra domicilio eletto e giudice adito);

- resta, poi, da definire sul piano tecnico-pratico, cosa debba intendersi per “deposito degli atti in segreteria” in ambito PAT: al riguardo sembra auspicabile la creazione di una directory consultabile dai difensori, una sorta di analogo digitale al luogo fisico ove attualmente sono affissi o riposti gli atti notificati presso la segreteria;

- nell'ambito del sistema PAT, tenuto conto del suo attuale stadio evolutivo sotto il profilo tecnico e del suo essere sistema “ospite” di altre amministrazioni per la consultazione dei pubblici registri, oltre che della perdurante vigenza delle disposizioni normative richiamate nel § 2 (in particolare, l'art. 136), pare opportuno richiamare le parti processuali ad **un principio di autoresponsabilità** e all'osservanza di un **onere di diligenza** (da assolvere anche a seguito di comunicazione di cortesia della segreteria dell'ufficio giudiziario, da predisporre secondo modelli standardizzati in modo da ridurre al minimo il rischio di fraintendimenti ed errori provocati da prassi difformi, ferma restando la possibilità,

sussistendone le condizioni, di ricorrere all'istituto dell'errore scusabile) - a corollario del **dovere di cooperazione** sancito dall'art. 2, comma 2 e in vista dell'ottimale funzionalità del sistema processuale - che sia inclusivo dell'onere di indicare, all'atto della costituzione o nel primo scritto difensivo utile, il proprio domicilio digitale, nonché dell'onere di comunicarne le successive variazioni.

Alla luce dei rilievi appena esposti, possono dunque formularsi le seguenti risposte ai quesiti posti dal Segretario Generale:

a) il domicilio digitale, corrispondente all'indirizzo PEC del difensore contenuto nei pubblici registri, costituisce domicilio eletto *ex lege*, ma, in ambito PAT, dovrebbe affermarsi l'onere del difensore di indicare tale indirizzo PEC e di comunicarne le successive variazioni, salvo che il PAT, dal punto di vista tecnico, non sia (o fino a quando il PAT non sarà) in grado di assicurare alle parti e alle segreterie degli uffici giudiziari la piena accessibilità (anche in chiave di aggiornamento) ai pubblici registri;

b) è ammissibile ed è giuridicamente rilevante, anche nel nuovo assetto normativo, l'elezione di domicilio fisico (in aggiunta al domicilio digitale) e, nel solo caso in cui la PEC indicata come domicilio digitale non sia utilizzabile (per causa imputabile al destinatario) e il domicilio fisico sia stato eletto in un comune diverso da quello dove ha sede l'ufficio giudiziario dinanzi al quale pende la lite, può procedersi alle notificazioni presso la segreteria di detto ufficio (artt. 16 *sexies* d.l. n. 179/2012, 82 r.d. n. 37/1934, la cui applicabilità al processo amministrativo potrebbe ipotizzarsi come norma di chiusura, in considerazione della perdurante rilevanza del domicilio fisico);

c) per quanto detto innanzi, è opportuno prevedere nel modulo deposito ricorso come domicilio eletto la PEC RegIndE (se è questo il registro pubblico prescelto come registro di riferimento in ambito PAT);

d) è opportuno che, almeno nella prima fase di applicazione della disciplina, opportunamente individuata dal Segretariato (indicativamente, il primo anno di operatività del nuovo art. 25) le segreterie inviino comunicazioni di cortesia, con le quali, in caso di elezione di domicilio fisico in un comune diverso da quello ove ha sede l'ufficio giudiziario dinanzi al quale pende la lite (e ciò nella prospettata applicazione dall'art. 82 r.d. n. 37/1934), venga evidenziato al difensore che il domicilio eletto corrisponde alla PEC indicata nei propri atti difensivi e, qualora questa non sia operativa per causa imputabile al destinatario, si procederà alle notificazioni degli atti processuali mediante deposito in segreteria;

e) è necessario adeguare il data base di SIGA alla nuova disciplina in tema di domicilio digitale;

f) nei modelli dei provvedimenti della Scrivania del Magistrato va indicato il domicilio digitale come domicilio eletto e, se esistente, va indicato in aggiunta anche il domicilio fisico.

Quanto, poi, agli ulteriori quesiti sottoposti all'Ufficio Studi in data 20/02/2018, per i profili problematici non coperti dalle risposte formulate innanzi, può osservarsi:

g) nel nuovo assetto normativo, la sola indicazione del domicilio digitale può essere considerata sufficiente, essendo il domicilio digitale il domicilio eletto *ex lege*; in tale evenienza, in caso di mancato funzionamento della PEC indicata, per causa imputabile al destinatario, si procederà alle notificazioni mediante deposito dell'atto presso la segreteria dell'ufficio giudiziario ai sensi dell'art. 16 *sexies* d.l. n.179/2012; la parte ha, perciò, l'onere di indicare eventuali modifiche della PEC indicata come domicilio digitale, all'atto della costituzione (onere che potrebbe essere escluso, solo nel caso in cui il PAT, inteso come sistema operativo, sia in grado di assicurare la piena e costante accessibilità delle parti e delle segreterie ai pubblici registri e ai loro aggiornamenti);

h) – i) non vi è, perciò, obbligo di eleggere un domicilio fisico; nel caso di omessa indicazione sia del domicilio digitale (o di mancato funzionamento della PEC), sia del domicilio fisico nel comune ove ha sede l'ufficio giudiziario (nella prospettata applicazione dell'art. 82 r.d. 37/1934, come norma di chiusura del sistema), si procederà alle notificazioni mediante deposito dell'atto presso la segreteria dell'ufficio giudiziario, previo invio alla parte di una comunicazione di cortesia, salvo che il PAT, dal punto di vista tecnico, non sia (o fino a quando il PAT non sarà) in grado di assicurare alle parti e alle segreterie degli uffici giudiziari la piena accessibilità ai pubblici registri;

l) nel caso di preesistente elezione di domicilio presso la Segreteria dell'ufficio giudiziario o di preesistente domiciliazione *ex lege* presso la Segreteria, è opportuno l'invio di una comunicazione di cortesia che inviti la parte a indicare il proprio domicilio digitale, con l'avviso che, in mancanza di tale indicazione, le notificazioni avranno luogo mediante deposito degli atti in segreteria.